

**AVVISO in conformità al decreto di fissazione udienza comparizione parti, emesso in data 30.6.2016 dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Rita Serri, nel procedimento n. RG 628/2016**

**1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:**

- Tribunale di Reggio nell'Emilia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Rita Serri. Procedimento n. RG 628/2016
- Udienza di comparizione delle parti prevista il 27 Settembre 2016 ore 11:00

**2) Nome del ricorrente**

BIANCOROSSO ANTONINO, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 04.08.1975 e residente in Bivona, Via Porta Palermo n. 292 cf BNCNNN75M04I356S

**3) Indicazione dell'Amministrazione intimata**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA in persona del legale rappresentante pro tempore

**4) Indicazione dei Controinteressati**

tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), classe di concorso AAAA ed EEEE, Scuola dell'infanzia e scuola primaria, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

**5) La presente notificazione per pubblici proclami, , viene effettuata in esecuzione del decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, emesso in data 30.6.2016 dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, nel procedimento RG n. 628/2016 nei confronti di tutti i controinteressati riportati negli elenchi allegati, da considerarsi parte integrante del presente avviso**

**6) Sunto dei motivi del ricorso**

*La pretesa avanzata dal ricorrente avanti questo Tribunale consiste nell'inserimento, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia(AAAA) e Scuola Primaria(EEEE), nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento (come previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 che ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143), dell'ambito territoriale di Reggio Emilia valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 339 e 401 del decreto Legislativo 297/1994 e succ. modif.*

*Il decreto ministeriale n. 235 del 1.4.2014, recante "disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017", infatti, in modo del tutto illegittimo, non consente ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.*

*Con sentenza n. 1973 del 16.4.2015, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì, statuito che "... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. Tale posizione è stata ribadita da **Cons. Stato Sez. VI, 21/07/2015, n. 3628**: In tema di lavoro subordinato pubblico, i docenti diplomati all'Istituto **Magistrale** entro l'a.s. **2001/2002** hanno diritto, ipso iure, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: così, è illegittimo, anche in termini di fumus boni iuris e*

periculum in mora, e va pertanto annullato, il decreto ministeriale che, in sede di aggiornamento delle g.a.e., non abbia menzionato e, quindi, abbia, di fatto, escluso, tali docenti. Nello stesso senso **Cons. Stato Sez. VI, 02/12/2015, n. 5439**: I diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (riservate ai docenti abilitati), sono da considerare in possesso del titolo abilitante (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 7851/2014).

Il professore Antonino Biancorosso, malgrado le resistenze opposte dall'Amministrazione Scolastica, ha diritto ad inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia. Per tale motivo, avverso il comportamento dell'Amministrazione resistente, il ricorrente è costretto ad adire questo Ill.mo Tribunale.

## **7) Conclusioni del ricorso**

### **IN VIA CAUTELARE**

Previo disapplicazione degli atti amministrativi meglio individuati in narrativa siccome illegittimi, emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza l'inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 consentendo la partecipazione del ricorrente;

### **NEL MERITO**

#### **PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

A. Degli atti amministrativi meglio individuati in narrativa siccome illegittimi, nonché di ogni atto connesso, presupposto o conseguente; e in particolare,

B. Del D.M. n. 235/2014 (ed ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale) nella parte in cui non consente al ricorrente, diplomato magistrale entro l'A.S. 2001/2002, di essere inserito nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito provinciale di Reggio Emilia per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nonché nella parte in cui (art. 9 commi 2 e 3 e 10 comma 2 lett. b) non contempla la possibilità di presentare la domanda (cartacea e/o telematica) di inserimento nelle stesse con valutazione dei titoli di servizio e di merito ai fini dell'utile collocazione nelle citate GAE

C. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento del ricorrente

### **ACCERTARE E DICHIARARE**

1. il diritto del ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014); e per l'effetto

2. il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli Ambiti Territoriali per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

### **CONDANNARE**

3. le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda cartacea, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

4. le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari, consentendo al ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 fin dalla data della sua pubblicazione o in subordine dalla data di presentazione della domanda cartacea;

5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

6. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle Amministrazioni a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

7. **Dichiarazione di valore.** Ai sensi dell'art. 152 u.c. cpc e dell'art. 9, comma 1 bis, del DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ma è ESENTE dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto il Sig. Biancorosso Antonino, dichiara, giusta attestazione sottoscritta dal ricorrente allegata al presente ricorso per fare parte integrante delle conclusioni – che nell'anno 2015 il proprio nucleo familiare

*Avv. Carmelo Spallino*

---

*ha percepito un reddito complessivo inferiore ad euro 34.107,72 e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.*

**8) Il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza** emesso in data 30.6.2016 dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, nel procedimento RG n. 628/2016 sono consultabili in allegato.

Bivona 02.8.2016

Avv. Carmelo Spallino